



*Ministero per i beni e le attività culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 22 AGO 2018

Alla Regione del Veneto  
Unità Organizzativa Commissioni  
VAS VINCA NUVV  
[coordinamento.commissioni@](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)  
[pec.regione.veneto.it](mailto:pec.regione.veneto.it)

e, p.c., al Comune di Montorso V.no (VI)  
Ufficio SUAP  
[montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

Prot. N. **21352**

*Allegati*

Class. 34.19.07

*Fascicolo*

Risposta al foglio del 13/08/2018 N. 337154

Prot. Sabap del 16/08/2018 N. 20819

*Sottofascicolo*

OGGETTO: MONTORSO VICENTINO (VI), via Rivalentella, variante allo strumento urbanistico generale tramite procedura SUAP per l'ampliamento di un capannone industriale - verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008).

Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004).

In riferimento a quanto in oggetto e alla richiesta di parere trasmessa dalla Regione del Veneto con prot. 337154 del 13/08/2018, acquisita agli atti con prot. 20819 del 16/08/2018, esaminata la documentazione allegata scaricata da repository, per quanto di competenza archeologica, si comunica quanto segue.

Nell'area oggetto di verifica non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici. Considerato tuttavia che dalla valle dell'Agno-Chiampo e in particolare dai territori delle limitrofe Arzignano e Montebelluna provengono numerosissime testimonianze archeologiche (Carta Archeologica del Veneto, vol. II, 1990, F. 49; Archivio SAR-VEN), pur ritenendo possibile l'esclusione del progetto dalla procedura *de qua*, si segnala l'opportunità che le opere di scavo nel sottosuolo (fondazioni del nuovo capannone, vasche di accumulo-laminazione, rete tubazioni e pozzetti) siano eseguite con assistenza archeologica, finalizzata a prevenire il danneggiamento di eventuali contesti archeologici.

Si ricorda che eventuali LL.PP., tra cui le opere di urbanizzazione, sono normativamente soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25.

IL SOPRINTENDENTE  
Fabrizio Magani

Il funzionario archeologo  
Cinzia Rossignoli

